

Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie).

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie), le parole "sette esercizi successivi" sono sostituite con le seguenti "dieci esercizi successivi" e dopo le parole "deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2015, n. 118-45411 (Piano di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 come rilevato dal rendiconto generale per l'anno finanziario 2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78)," sono aggiunte le parole "come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2015, n. 121-46075 (Modifica delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 118-45411 e n. 119-45412 del 22 dicembre 2015 inerenti i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015),".

Art. 2.

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28)

1. Al termine dell'articolo 4, comma 4, della l.r. 28/2015 sono aggiunte le seguenti: "e modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2015, n. 121-46075."

Art. 3.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2015

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 191

"Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie)".

- Presentato dalla Giunta regionale il 29 dicembre 2015.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 29 dicembre 2015.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione il 29 dicembre 2015 con relazione di Andrea APPIANO.
- Approvato in Aula il 29 dicembre 2015, con 26 voti favorevoli, 3 voti contrari e 9 non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 28/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3. (Disavanzo alla chiusura dell'esercizio 2014)

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, pari a euro 1.264.190.043,82, come indicato all'articolo 4, comma 2, della l.r. 25/2015, è riassorbito nei dieci esercizi successivi, come previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2015, n. 118-45411 (Piano di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 come rilevato dal rendiconto generale per l'anno finanziario 2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78), come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2015, n. 121-46075 (Modifica delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 118-45411 e n. 119-45412 del 22 dicembre 2015 inerenti i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015), adottata ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. Il disavanzo aggiuntivo pari ad euro 4.579.465.126,36, di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 25/2015, è riassorbito come indicato all'allegato C della presente legge, secondo quanto previsto nei successivi articoli da 5 a 12.”.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 28/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 4. (Rideterminazione del saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito del riaccertamento straordinario dei residui)

1. Il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011, quantificato in euro 3.417.171.983,43 come da deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1-2498 comprende gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 75.307.838,00, al fondo residui perenti per euro 69.236.810,62, al fondo rischi per sentenza Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012 per euro 57.971.163,00 e al fondo rischi per sentenza Corte Costituzionale n. 188/2015 - Trasferimenti alle Province per euro 49.832.079,34.

2. Il maggior disavanzo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno 2 aprile 2015, è riassorbito in trenta esercizi.

3. L'eccedenza delle entrate di parte corrente accertate e reimputate rispetto agli impegni di parte corrente reimputati, pari ad euro 289.017.507,44, così come definita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1-2498 del 2015, è interamente destinata alla copertura del disavanzo da riaccertamento straordinario anziché al finanziamento di nuove spese, così come previsto dal principio contabile della contabilità finanziaria 4.2 allegato al d.lgs. 118/2011.

4. Le ulteriori modalità di recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario sono definite nella deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2015, n. 119-45412 (Piano di rientro dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno 2 aprile 2015 e modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2015, n. 121-46075.”.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".”.